

ACCORDO PROCEDIMENTALE

20 OTTOBRE 1993

ACCORDO PROCEDIMENTALE

L'anno 1993, il giorno 20 del mese di ottobre in Roma.

TRA

- il Ministro dell'Ambiente On.le Valdo Spini, domiciliato per la carica c/o la sede del Ministero stesso
- il Ministro dei Trasporti, On.le Raffaele Costa, domiciliato per la carica c/o la sede del Ministero stesso
- Ferrovie dello Stato S.p.A. in persona del suo Amm.re Delegato e legale rappresentante, Avv. Antonio Lorenzo Necci, giusta Delibera adottata in data 23.12.1992 dal Consiglio d'Amministrazione delle FS S.p.A., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, P.zza della Croce Rossa, 1 - ROMA
- TAV S.p.A., in persona del suo Amm.re Delegato e legale rappresentante Ing. Ercole Incalza, giusta Delibera adottata in data 6 ottobre 1993 dal Consiglio d'Amministrazione della TAV S.p.A., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, P.zza della Croce Rossa, 1 - ROMA - , tutti domiciliati presso le rispettive sedi e qui di seguito denominate Parti.

PREMESSO

- che le FS S.p.A. sono state autorizzate a provvedere, nell'ambito del programma triennale e decennale degli investimenti prioritari, alla realizzazione, tra l'altro, della tratta ferroviaria ad Alta Velocità Roma-Napoli, a norma dei D.L. tra il Ministro dei Trasporti e il Ministro del Tesoro nn. 48/T del 30.04.1990 e 71/T



Alle



del 16.05.1991 e dei contratti di programma 23.01.1991 e 29.12.1992 tra il Ministero dei Trasporti e le Ferrovie dello Stato;

- che, ai sensi della L.25 marzo 1991 n. 98, la TAV S.p.A. ha avuto in affidamento, con delibera n. AS/971 del 07.08.1991 dell'Amministratore Straordinario dell'Ente FS, la concessione della progettazione esecutiva, costruzione e sfruttamento economico per 50 anni del Sistema Alta Velocità;
- che l'ITALFERR-SIS.TAV S.p.A. con sede legale in Roma, Via Lamaro, 13 è stata incaricata, con delibera dell'Amministratore Straordinario delle Ferrovie dello Stato AS/972 del 7 agosto 1991, e con Convenzione con la TAV S.p.A. in data 24.09.1991, di garantire il presidio dell'area tecnologica, ingegneristica e sistemica, nonché il controllo della fase esecutiva di realizzazione del progetto Alta Velocità;
- che la TAV S.p.A. ha affidato con convenzione 15 ottobre 1991 al General Contractor Consorzio IRICAV UNO con sede in Roma, Via Saliceto, 7/9 la progettazione e la costruzione della "tratta" Roma-Napoli del Sistema Alta Velocità;
- che per il progetto di detta tratta il General Contractor IRICAV UNO ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale al fine di acquisire il prescritto giudizio sulla compatibilità ambientale dell'opera ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86;
- che il Ministro dei Trasporti, al fine di acquisire tutti gli occorrenti pareri, autorizzazioni e provvedimenti in genere necessari alla realizzazione della predetta tratta ferroviaria ha convocato la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 7 della L. 385/90 - e successive modificazioni, per ultimo con D.L. del 30.08.93 n. 330- che, a partire dalla seduta del 18.11.92, ha esaminato il progetto esecutivo dell'opera, sviluppato in coerenza col parere n. 68 del 04.08.1992 della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente e che il Ministero dell'Ambiente si è riservato di



ALLU



esprimere il proprio definitivo assenso. L'ultima riunione della predetta Conferenza dei Servizi si è tenuta in data 22.12.1992

- che al fine di sciogliere la riserva di cui sopra il Ministero dell'Ambiente ha esaminato il progetto esecutivo dell'opera e lo ha ritenuto conforme alle prescrizioni del citato parere n. 68/92 e pertanto meritevole di approvazione alle condizioni di seguito elencate:

- a) che siano ottemperate le prescrizioni meglio descritte nell'allegato 1 al presente Accordo;

- b) che siano realizzati gli interventi necessari per il miglior inserimento ambientale dell'opera ferroviaria quali meglio descritti nell'allegato 2 al presente Accordo;

- c) che in fase di esercizio si provveda a garantire il contenimento degli impatti fonici nel rispetto delle condizioni di legge alla luce delle risultanze di un idoneo monitoraggio ambientale;

- che gli interventi di cui all'allegato 2, per loro intrinseca natura ed oggettiva complessità, presuppongono una definizione di maggior dettaglio in corso d'opera affinché possano effettivamente garantire le condizioni di tutela ambientale richieste dal Ministero dell'Ambiente;

- che, a seguito della verifica del progetto e dello studio di impatto dei nodi di Roma e di Napoli, l'inizio dei lavori è subordinato, per le sole parti di tratta dalla progressiva 10,598 alla progressiva Km 25,126 e dalla progressiva Km 210 alla progressiva Km 216,612, allo scioglimento da parte del Ministero dell'Ambiente della riserva espressa con pareri nn. 68 del 4/08/92, 85 e 86 del 17/06/92;

- che la Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione n. 6-00022 del 10.03.1993 nella quale si richiede che il Governo riferisca "... al Parlamento in merito al parere del Ministro dell'Ambiente e sull'andamento, in ogni sua fase, dell'iter autorizzativo in merito alle problematiche ambientali, nonché sulle azioni da compiere e sulle risorse disponibili per ottemperare alle prescrizioni



relative alla Valutazione di Impatto Ambientale medesima, ed alle opere aggiuntive previste in sede di conferenza di servizi ...";

- che pertanto il Ministero dell'Ambiente, al fine di rendere il proprio definitivo parere nella Conferenza dei Servizi precisata, ha ritenuto opportuno addivenire alla stipula del presente Accordo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 artt. 11 e 15, per regolamentare quanto precede ed assicurare il rispetto degli interessi ambientali ai sensi della Legge n. 349 del 08.07.1986, art. 1.

Tutto ciò premesso le Parti come sopra rappresentate si impegnano, ciascuna per quanto appresso specificato, al rispetto degli obblighi, delle condizioni e delle procedure operative di cui al presente atto.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati ivi citati formano parte integrante formale e sostanziale del presente atto.

ART. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo è inteso a definire gli impegni reciproci tra le Parti come sopra costituite e tutte le procedure operative atte a garantire la più agevole realizzazione dell'opera ed in particolare la sua compatibilità ambientale sia nella fase costruttiva che in quella di esercizio.

ART. 3

DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI

3.1 Le FS S.p.A. e la TAV S.p.A. si obbligano a rispettare e, ove occorra, a far rispettare dai propri aventi causa, le condizioni e le prescrizioni del presente



ABU



Accordo; si obbligano inoltre ad assicurare la disponibilità dei fondi necessari per realizzare o far realizzare gli interventi indicati nell'allegato 2, i cui importi forfettari sono fin d'ora quantificati in:

a) Lire 15.000.000.000 (lire quindicimiliardi)

quale importo destinato all'adeguamento delle opere d'arte maggiori (imbocchi delle gallerie e viadotti) e all'adozione di tecnologie costruttive atte a ridurre gli impatti in costruzione, nonché per la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale, come meglio precisato nell'allegato 2 lett. a);

b) Lire 15.000.000.000 (lire quindicimiliardi)

quale importo destinato alle opere di rimodellamento del corpo ferroviario; per adeguare il progetto a specifiche esigenze ecologiche atte a minimizzare l'interferenza con i corpi idrici minori; per consentire specifici interventi e/o misure compensative rese necessarie dalle occupazioni temporanee di fase di cantiere, il tutto come meglio precisato nell'allegato 2 lett. b);

c) Lire 2.500.000.000 (lire duemiliardicinquecentomilioni)


quale importo destinato ad accertamenti e misure idonee a definire lo stato delle componenti dell'ambiente ante operam, riferito ai parametri ambientali dei quali è previsto il successivo controllo in fase di monitoraggio, come meglio precisato nell'allegato 2 lett. c);

d) Lire 10.000.000.000 (lire diecimiliardi)

quale importo destinato a sistemazioni ambientali locali, con particolare riguardo alle sistemazioni spondali ed alle opere a verde d'inserimento ambientale, come meglio precisato nell'allegato 2 lett. d);

e) Lire 20.000.000.000 (lire ventimiliardi)

quale importo destinato agli interventi integrativi, oltre quelli già previsti dal progetto esecutivo, per il recupero e restauro ambientale dei siti di cantiere e delle aree interessate da opere provvisorie, per la gestione di un fondo di rotazione atto a favorire un eventuale processo di ricomposizione fondiaria,



nonché per gli interventi locali da eseguire sugli elettrodotti al fine di mitigare l'impatto ambientale, come meglio precisato nell'allegato 2 lett. e) ed f);

f) Lire 3.000.000.000 (lire tremiliardi)

quale importo destinato al monitoraggio ambientale da protrarre, per quanto riguarda l'impatto fonico, per un periodo di dodici mesi dall'inizio del preesercizio della tratta ad Alta Velocità - preesercizio la cui durata è determinata in sei mesi - e per ventiquattro mesi dall'inizio del preesercizio per quanto riguarda le interferenze con l'ambiente naturale ed antropico, come meglio precisato nell'allegato 2 lett. g);

g) Lire 2.000.000.000 (lire duemiliardi)

quale importo destinato alle spese di funzionamento per l'Osservatorio Ambientale di cui al successivo art. 4.

Detti importi, non soggetti ad adeguamento monetario, non potranno essere superati nel loro complesso ed al contempo non potranno essere destinati a finalità diverse da quelle inerenti l'inserimento ambientale della tratta ferroviaria; nell'ipotesi che più precisi accertamenti in sede di esecuzione dei lavori consentano di realizzare eventuali economie per una o più delle voci di spesa sopra indicate, tali economie saranno trasferite alle voci residue, ove più opportuno per il conseguimento degli obiettivi delle prescrizioni impartite. Ai fini della valutazione economica dei singoli lavori attinenti alle voci di spesa sopra specificate e per il computo delle eventuali economie, si farà riferimento alle valutazioni e quantificazioni dei singoli lavori e delle relative spese tecniche ed oneri generali, ragguagliati a quelli dei consimili lavori previsti nel progetto della tratta e congruiti dalla ITALFERR-SIS.TAV S.p.A..

3.2 Per gli eventuali oneri di adeguamento degli interventi di protezione dall'inquinamento acustico individuati, a seguito del monitoraggio ambientale di cui alla lett. g) dell'allegato 2, come necessari per il contenimento degli impatti fonici



durante l'esercizio, ivi compresi gli oneri per l'eventuale modifica delle tipologie di mitigazione dell'inquinamento acustico previste nel progetto esecutivo, ove queste risultino in contrasto con la necessità di un corretto inserimento ambientale dell'infrastruttura ferroviaria, F.S. e TAV potranno a disposizione l'importo massimo, non soggetto ad adeguamento monetario, di Lire 90.000.000.000 (lire novantamiliardi).

Ai soli fini della valutazione economica dei singoli interventi si procederà in conformità a quanto previsto al precedente punto 3.1.

3.3 La TAV S.p.A. dichiara di aver già individuato, nella propria autonoma determinazione imprenditoriale, nella fase di affidamento dei lavori, le più idonee modalità - che in ogni caso con questo atto la stessa si obbliga ad adottare o far adottare -, per garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'organica realizzazione degli interventi ed il rispetto dei requisiti qualitativi degli stessi, nonché le più idonee modalità per acquisire la disponibilità delle aree necessarie per la loro esecuzione.


3.4 La TAV S.p.A. si obbliga a predisporre o a far predisporre nei tempi stabiliti nell'allegato 3 le elaborazioni di progetto ivi definite, corredate delle specifiche e delle analisi di costo computate come previsto al punto 3.1 del presente articolo.

3.5 Il Ministero dell'Ambiente si obbliga a fornire un supporto tecnico adeguato a garantire la verifica delle elaborazioni in tempi tali da consentire il rispetto del programma descritto in allegato 3.

ART. 4

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE

Al fine di poter disporre di un organismo tecnico dedicato alla valutazione dello stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente Accordo e della migliore rispondenza delle soluzioni prescelte ai principi di tutela ambientale cui sono finalizzate le prescrizioni stabilite in sede di approvazione di progetto, è istituito



presso il Ministero dell'Ambiente l'Osservatorio Ambientale Alta Velocità Roma-Napoli.

L'Osservatorio è costituito da due membri designati dal Ministro dell'Ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente, da un membro designato dal Ministro dei Trasporti, da un membro designato dalle FS S.p.A. e da un membro designato dalla TAV S.p.A..

L'Osservatorio potrà essere integrato da ulteriori due esperti designati, rispettivamente, dalle Regioni Lazio e Campania. Gli esperti designati dalle Regioni parteciperanno alle attività dell'Osservatorio per quanto pertinente al territorio della Regione designante.

Con separato provvedimento il Ministro dell'Ambiente provvede alla nomina dei membri dell'Osservatorio e a regolare il relativo compenso in conformità al presente Accordo e nei limiti di spesa di cui al precedente art. 3.1 lett. g).

I Componenti dell'Osservatorio all'atto dell'accettazione dell'incarico provvederanno a rilasciare dichiarazione di impegno a non assumere incarichi di qualsivoglia natura da parte di società od imprese terze coinvolte e/o interessate alla realizzazione delle opere relative al Sistema Alta Velocità.


Ciascun membro potrà essere sostituito con provvedimento del soggetto che lo ha designato.

L'Osservatorio, per questioni specifiche, potrà consultare specialisti, amministratori ed enti pubblici.

L'Osservatorio resterà in carica per tutta la durata dei lavori e sino al termine previsto per la fase di monitoraggio.

L'Osservatorio ha la funzione di:

- informare il Ministero dell'Ambiente sul rispetto delle prescrizioni meglio indicate nell'allegato 1;
- indirizzare la definizione di dettaglio degli interventi meglio indicati nell'allegato 2;



- esaminare e valutare gli elaborati tecnici predisposti dalla TAV S.p.A., o per essa dalla struttura all'uopo delegata, per la realizzazione degli interventi meglio indicati nell'allegato 2;
- esaminare e valutare il progetto di monitoraggio ambientale;
- esaminare e valutare l'esito delle misure e degli accertamenti effettuati per definire lo stato dell'ambiente ante operam, con riferimento ai parametri ambientali dei quali è previsto il successivo controllo in fase di monitoraggio;
- esprimere al Ministero dell'Ambiente proprio benestare in ordine allo svincolo delle singole fidejussioni o quote parti degli importi garantiti.
- esaminare e valutare gli esiti del monitoraggio formulando proposte per il contenimento dell'inquinamento acustico

ART. 5

MODALITA' OPERATIVE

Ulteriori attribuzioni dell'Osservatorio, il programma dell'attività, nonché adempimenti delle parti sono descritti nell'allegato 3 al presente atto che le parti si obbligano a rispettare.

Gli elaborati progettuali di cui all'allegato 2 del presente atto, redatti secondo le indicazioni dell'Osservatorio ed approvati da F.S. S.p.A. e per essa da ITALFERRIS.TAV S.p.A., sono inoltrati dalla TAV S.p.A. o dalla struttura all'uopo delegata all'Osservatorio stesso ed al Servizio Valutazione Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente.

Il Servizio Valutazione Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente, sulla scorta delle indicazioni dell'Osservatorio Ambientale rese con le modalità di cui agli allegati al presente Accordo, provvede a verificare la ottemperanza dei predetti elaborati progettuali alle condizioni apposte dal Ministero dell'Ambiente in sede di Conferenza dei Servizi ed alle indicazioni dell'Osservatorio entro i termini di cui



all'allegato 3, trascorsi i quali i lavori potranno senz'altro procedere secondo le previsioni degli elaborati presentati.

La TAV S.p.A. provvede, tramite ITALFERR-SIS.TAV S.p.A. a fornire il supporto tecnico necessario per garantire l'operatività dell'Osservatorio e ne assume, a decorrere dalla stipula del presente Accordo, le relative spese di funzionamento, come indicato agli artt. 3 lett g), 4 e 7.

La TAV S.p.A. si impegna fin da ora a porre a disposizione o a consentire l'accesso dell'Osservatorio ad ogni atto, documento od elaborato relativo alla tratta Napoli-Roma, per quanto attiene agli interventi oggetto del presente Accordo.


ART. 6

GARANZIE

6.1 La TAV S.p.A. e le FS S.p.A. si obbligano ad intraprendere ogni azione necessaria e conseguente nel caso si verificano inadempienze da parte del General Contractor o altri aventi causa nel rispetto delle prescrizioni in materia ambientale stabilite nel provvedimento di approvazione del progetto in Conferenza di Servizi, negli adempimenti previsti dal programma di cui all'allegato 3 e nella attuazione degli interventi.

Il Ministro dell'Ambiente si riserva in caso di inadempienze di intervenire ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6, 8, 18 della L.349/86.

A garanzia della buona e corretta esecuzione degli interventi di cui all'art. 3 del presente accordo, la TAV S.p.A. si obbliga a prestare a favore del Ministero dell'Ambiente idonea garanzia fidejussoria, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, tramite polizza fidejussoria da stipularsi entro 60 giorni dall'inizio dei lavori con primaria compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni in favore della Pubblica Amministrazione, per l'importo di Lire 67.500.000.000 (lire sessantasettemiliardicinquacentomilioni) a copertura degli oneri di realizzazione degli interventi indicati nell'art. 3 e meglio

The block contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'De G', followed by the initials 'REU', and finally a signature that looks like 'M' with the number '10' written below it.

descritti nell'allegato 2. Tale fidejussione dovrà essere prestata per tutta la durata di realizzazione dell'opera e comunque sino all'inizio del preesercizio della stessa.

Allo svincolo della predetta fidejussione si provvederà progressivamente in ragione dell'importo dei lavori di volta in volta eseguiti e contabilizzati così come previsto all'art. 3 del presente Accordo, su nulla-osta del Ministero dell'Ambiente, da rilasciarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'attestazione di TAV S.p.A., vistata dall'Osservatorio Ambientale, in ordine all'entità dei lavori eseguiti e contabilizzati.

6.2 Prima dell'inizio del preesercizio, la TAV S.p.A. si obbliga a prestare, in favore del Ministero dell'Ambiente, un'ulteriore analoga garanzia fidejussoria per l'ammontare di Lire 90.000.000.000 (lire novantamiliardi) a copertura degli eventuali oneri per l'adeguamento degli interventi di protezione dall'inquinamento acustico, ivi compresi gli oneri per l'eventuale modifica delle tipologie di mitigazione dell'inquinamento acustico previste dal progetto esecutivo ove queste risultino in contrasto con le necessità di un corretto inserimento paesaggistico dell'infrastruttura ferroviaria.

Detta polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni in favore della Pubblica Amministrazione.

Allo svincolo della predetta fidejussione si provvederà a seguito delle risultanze del monitoraggio effettuato nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'inizio del periodo di preesercizio, su nulla-osta del Ministero dell'Ambiente, da rilasciarsi entro 60 giorni dal completamento del monitoraggio dell'impatto fonico verificato dall'Osservatorio Ambientale.

ART. 7

EFFICACIA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo è immediatamente efficace e vincolante per tutte le Parti firmatarie, secondo le modalità, i termini e le eccezioni di seguito pattuite.



Four handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and appear to be initials or names of the signatories.

Gli obblighi assunti da FS S.p.A. e TAV S.p.A. ai sensi del presente Accordo - salvo per quanto attiene al funzionamento e all'attività dell'Osservatorio Ambientale di cui alla fase A dell'allegato 3 - decorrono dal perfezionamento dell'Atto Integrativo da stipularsi tra le stesse a norma della Convenzione stipulata in data 24.09.1991 attuativa dell'atto di Concessione n. AS/971 del 07.08.1991, questi ultimi allegati al presente Accordo rispettivamente sub. 4) e sub. 5)..

ART. 8

DURATA DELL'ACCORDO

La durata del presente Accordo, è determinata fino al raggiungimento di uno dei due successivi accadimenti:

- al termine del periodo di monitoraggio ambientale previsto dall'art. 3 e meglio specificato nell'allegato 2 lett. g);
- al trascorrere di anni dieci a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla firma del presente atto.

Trascorso il periodo di cui sopra, senza che l'opera sia stata completata, l'Accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo, mediante la stipula di un nuovo Accordo da sottoporre alle prescritte approvazioni di Legge.

ART. 9

REVISIONE DEGLI ACCORDI

Dichiarano le parti che qualora l'Atto Integrativo, di cui all'art. 7, tra FS S.p.A. e TAV S.p.A., non venga stipulato entro tre anni dalla firma del presente atto, le stesse si obbligano a rivedere gli importi e le condizioni pattuite con il presente Accordo, stipulando apposito Accordo integrativo.




ART. 10

NORME APPLICABILI

Il presente Accordo non comporta oneri di spesa né impegni di spesa o variazioni del bilancio dello Stato. Ad esso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente atto, composto di n.13 pagine dattiloscritte e redatto in quattro originali, viene sottoscritto dalle parti come sopra costituite.

Il Ministro dell'Ambiente



Il Ministro dei Trasporti



per Ferrovie dello Stato S.p.A.

l'Amministratore Delegato



per TAV S.p.A.

l'Amministratore Delegato

